

Circolare 1/2012

Sava lì 02 Gennaio 2012

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: Le novità fiscali collegate al Decreto SALVA-ITALIA – ex L.214/2011.-

E' stata pubblicata sul supplemento ordinario 276 alla G.U. del 27.12.2011 n.300, la legge 214/2011 che converte in legge con modificazioni il D.L. 6/12/2011 n.201 (c.d. **Decreto salva-Italia**).

La legge in parola contiene la riforma della previdenza, la tassazione della prima casa, la minipatrimoniale sui depositi bancari, l'aumento della benzina e tante altre tasse e balzelli. Ma quello che sicuramente cambierà in modo rilevante il sistema di vita degli italiani sono le norme sulla lotta all'evasione fiscale entrate in vigore con lo scoccare del nuovo anno.

Da un lato l'obbligo per le banche di trasmettere l'estratto conto bancario sia ai contribuenti sia all'amministrazione finanziaria; dall'altro il divieto di utilizzare il contante per pagamenti superiori a 1.000 euro.

Le due disposizioni messe insieme significano che dal 2012 il fisco avrà traccia di tutte le attività economiche dei propri cittadini.

Ci vorrà un po' di tempo affinché l'Agenzia delle Entrate impari a gestire in modo efficiente ed efficace questa valanga di dati.

Gli addetti ai lavori hanno esternato senza dubbi che le norme messe in campo danno il via ad una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio e alla corruzione.

Almeno dal punto di vista psicologico i cittadini si trovano "nudi" di fronte al Fisco che si presenta armato fino ai denti.

La conseguenza di queste riforme sarà di mettere con le spalle al muro evasione e riciclaggio. Che senso ha infatti lavorare in nero se poi i contanti non si possono spendere se non per comprare i gelati e le caramelle?

Metterli in banca equivale infatti a notificare al Fisco la propria evasione.

Con la pubblicazione del decreto "Salva Italia" il legislatore, a partire dal 6.12.2011, ha **ridotto ad € 1.000 il limite per l'utilizzo:**

" **del denaro contante;**

" **degli assegni** bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;

" **dei libretti di deposito** bancari o postali **al portatore.**

Di seguito si riepilogano le principali novità in tema di tracciabilità dei pagamenti.

Limiti per il denaro contante.

In seguito alla riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, a decorrere dal 6.12.2011, è vietato effettuare tra soggetti diversi (anche se privati) senza il tramite di un intermediario finanziario (es.: banca, Poste, ecc..) trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante per un importo **pari o superiore a €. 1.000.**

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. La limitazione, in seguito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (cd "correttivo antiriciclaggio"):

“ riguarda complessivamente **il valore oggetto di trasferimento;**

“ si applica anche alle c.d. **“operazioni frazionate”**, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il D.lgs. 231/2007 definisce frazionata l'operazione *“posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”*.

La violazione del nuovo limite per il denaro contante implica una sanzione amministrativa pecuniaria **dall'1% al 40%** dell'importo trasferito (fatta salva l'efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione non può comunque essere inferiore a €. 3.000. In caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a €50.000 la sanzione minima è aumentata fino a 5 volte.

Così dal **1° gennaio 2012**, come detto, gli operatori finanziari devono **comunicare** periodicamente **all'anagrafe le movimentazioni relative ai rapporti finanziari** che hanno interessato i rapporti, e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, necessaria ai controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni medesime.

Questi dati, archiviati nell'anagrafe dei conti, **potranno essere usati**, oltre che per i controlli, **anche per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione** da sottoporre a controllo.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate dovrà trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al parlamento, per comunicare i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (emanato una volta sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali) stabilirà le modalità di comunicazione con la possibilità di estendere l'obbligo anche ad ulteriori informazioni e dovrà prevedere adeguate misure di sicurezza per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione.



Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216

e-mail: info@studioformat.it

sito web: <http://www.studioformat.it>

È stata introdotta la **sanzione penale** per chi esibisce o trasmette all'amministrazione finanziaria atti o documenti falsi. Se si comunicano notizie non rispondenti al vero il reato scatta solo se, successivamente alle richieste del Fisco, si configurano **reati tributari in materia di imposte sui redditi e Iva**.

Queste le prime riflessioni di forte impatto già entrate in vigore, ma molte altre novità hanno avviato l'iter soggetto ai decreti attuativi che avremo cura di analizzare man mano che saranno diramati; nel frattempo lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudenzeno Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.